

IMPRENDITORIA FEMMINILE - LEGGE N 215 DEL 1992

La legge 215/92 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" costituisce senz'altro il fondamento degli interventi attuativi del disegno di riequilibrio tra i sessi in relazione al mondo dell'imprenditoria. Con questo provvedimento il legislatore non si è limitato ad incentivare la realizzazione delle azioni positive in termini generali, ma è intervenuto a indicare nello specifico quelle iniziative da adottare per il conseguimento di una sostanziale parità tra uomo e donna. Con l'art.1, Il co. si dichiara infatti di voler "favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile; promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici; agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne; promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi". Tale normativa infatti prevede incentivi finanziari per la creazione e lo sviluppo di imprenditoria femminile secondo le modalità ed i criteri previsti dalla stessa legge.

Riferimenti legislativi

- Legge n.215 del 1992 pubblicata sulla G.U. n. 56 del 07/03/92 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"
- DPR del 28 luglio 2000 n° 314 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 256 del 2/11/2000 "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile"
- DM del 2 Febbraio 2001 con il quale sono fissati i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie
- DM del 2 Febbraio 2001 con il quale sono state individuate le misure delle agevolazioni concedibili
- DM 22 Novembre 2002 concernente la fissazione dei termini di presentazione delle domande, la ripartizione delle risorse e la determinazione dei punteggi delle priorità regionali
- Decreto del Ministero dell'Industria pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 282 del 02/12/2002 che fissa i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dalla Legge n.215 del 1992, 5° bando, anno 2002
- Circolare del Ministero dell'Industria n° 1151489 pubblicata sul Supplemento Ordinario n°228 della Gazzetta Ufficiale n° 291 del 12 dicembre 2002 "Circolare esplicativa sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile previste dal DPR del 28 luglio 2000 n° 314"
- D.M. 12 marzo 2003

Territori di applicazione

Tutto il territorio nazionale

Soggetti beneficiari

- Imprese a prevalente partecipazione femminile
 - a) per le ditte individuali il titolare deve essere donna
 - b) per le società di persone e le cooperative il numero delle donne socie deve rappresentare almeno il 60% della compagine sociale indipendentemente dalle quote di capitale detenute
 - c) per le società di capitali le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne

* Il requisito della presenza femminile deve permanere per almeno 5 anni

- Imprese aventi dimensione di piccola impresa: quelle che congiuntamente prevedono i seguenti requisiti:
 - a) Dipendenti: meno di 50
 - b) Fatturato: inferiore a 7 ml. di euro o totale di bilancio: inferiore a 5 ml. di euro
 - c) Indipendenza da imprese partecipanti: non siano partecipate per il 25% da una o più imprese che non rispondano ai suddetti requisiti.

Settori ammissibili

- settore agricoltura (sezioni A e B della classificazione delle attività economiche ISTAT '91)
- settore manifatturiero e assimilati (sezioni C, D, E e F della classificazione delle attività economiche ISTAT '91)
- settore commercio, turismo e servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT '91)

Iniziative ammissibili

- 1) Avvio di nuove attività
- 2) Acquisto di attività preesistenti (intesa come rilevamento tramite cessione dell'attività o di un ramo aziendale, ovvero mediante affitto per almeno 5 anni)
- 3) Progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazione o innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa, anche se finalizzata ad ampliamento o ammodernamento dell'attività
- 4) Acquisizione di servizi reali destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, allo sviluppo di sistemi di qualità

Spese ammissibili

- a) impianti generali
- b) macchinari ed attrezzature
- c) brevetti
- d) software
- e) progettazione e direzione lavori, ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell'attività
- f) studi di fattibilità e piani d'impresa

Nel caso di acquisto di attività preesistenti, la domanda può riferirsi anche al costo per l'acquisto dell'attività stessa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell'attività

Nel caso di acquisizione di servizi reali, le spese ammissibili sono quelle sostenute per l'acquisto di uno o più servizi forniti da : imprese e società anche cooperative iscritte al Registro delle Imprese; enti pubblici e privati con personalità giuridica; professionisti iscritti ad un albo professionale

Misura delle agevolazioni

* Contributo in conto capitale

espresso in equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL)

Avvio nuove attività, acquisto attività preesistenti, progetti aziendali innovativi

AREE TERRITORIALI	
Regione Calabria	50% ESN+ 15% ESL
Regioni Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia	35% ESN+ 15% ESL
Comuni Abruzzo e Molise ammessi alla deroga 87,3,c	20% ESN+ 10% ESL
Comuni Area Centro Nord ammessi alla deroga 87,3,c	8% ESN+ 10% ESL
Restanti zone	15% ESL

Iniziative nel settore agricolo primario

Zone svantaggiate	50% ESL
Restanti Zone	40% ESL

Qualora il beneficiario sia un giovane agricoltore ex Regolamento CEE n. 1257 del 1999 e art. 1 e 2 lex n. 441 del '98

Zone svantaggiate	55% ESL
Restanti Zone	45% ESL

Acquisizione servizi reali

- 30% ESL delle spese sostenute
- elevabile al 40% ESL nelle zone svantaggiate

*** Contributo “de minimis”**

espresso in percentuale dell'investimento ammissibile

Avvio nuove attività, acquisto attività preesistenti, progetti aziendali innovativi

AREE TERRITORIALI	
Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia ammessi alla deroga 87,3,a	75%
Comuni Abruzzo e Molise ammessi alla deroga 87,3,c	65%
Comuni Area Centro Nord ammessi alla deroga 87,3,c	60%
Restanti zone	50%

Acquisizione servizi reali

- 30% delle spese sostenute
- elevabile al 40% nelle zone svantaggiate

Divieto di cumulo

Le agevolazioni di cui alla legge n. 215 del 92 non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali delle Province autonome di Trento e Bolzano, comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma.

Ad eccezione della concessione della garanzia prevista dal Fondo di cui all'art.15 co.1 legge 7 Agosto del '97 n. 266 (per le imprese dell'industria, del commercio e dei servizi) e dal Fondo Artigiancassa di cui alla legge 14 Ottobre del '64 n. 1068 e successive modifiche ed integrazioni (per le imprese artigiane)

Procedure

L'iter procedurale prevede:

- presentazione delle domande, secondo lo schema e con le modalità previste dalla normativa, al Ministero delle Attività Produttive o alla Regione/Provincia autonoma in caso di integrazione delle disponibilità con fondi regionali;
- istruttoria finalizzata alla verifica dell'ammissibilità ed alla valutazione tecnico-economica dei progetti;
- assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri di priorità indicati nel paragrafo successivo e di ulteriori criteri a valenza regionale;
- formazione delle graduatorie regionali articolate per macrosettori di attività entro 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse.

Criteri di priorità per la formazione delle graduatorie

- Nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi
- Nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammessi
- Nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali
- Partecipazione femminile nell'impresa
- Programmi finalizzati al commercio elettronico
- Certificazioni ambientali e/o di qualità

Le graduatorie vengono poi articolate in tre macro-settori: agricoltura; manifatturiero e assimilati; commercio, turismo e servizi

Erogazione dei contributi

Le erogazioni del contributo in conto capitale sono effettuate dal soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione in due quote.

La prima quota, pari al 30% del contributo, è resa disponibile dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie sulla Gazzetta Ufficiale; la seconda quota, pari al 70%, è resa disponibile alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta data per i programmi di investimento che abbiano durata fino a dodici mesi, e alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data di pubblicazione per i programmi con durata superiore.

La prima quota è erogata in corrispondenza della realizzazione di una pari percentuale degli investimenti ammessi (30%), mentre la seconda quota è erogata successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa e previa presentazione della relativa documentazione di spesa.

Termini

Il D.M. 12 marzo 2003 proroga al 15 aprile 2003 la scadenza del 5° bando per l'accesso alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile di cui alla L. 25 febbraio 1992 n. 215 e al d.p.r. 28 luglio 2000 n. 314 (5° bando, anno 2002).